



Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dei potenziali controinteressati, ovvero, , in quanto preferiti al ricorrente nella conservazione del posto presso l'istituto di originaria titolarità (ex istituto comprensivo di Villa d'Agri) anche se collocati in posizione deteriore rispetto a quella del ricorrente. Gli stessi, pur ritualmente citati, non si sono costituiti, per cui se ne dichiara in questa sede la contumacia.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esplicate.

Emerge dagli atti di causa che il provvedimento di assegnazione presso l'I.C. "16 agosto 1860" di Corleto Perticara, qui contestato, è il risultato del processo di riassegnazione che ha riguardato tutto il personale, con mansioni di collaboratore scolastico, che precedentemente prestava servizio presso gli istituti interessati dal cosiddetto "dimensionamento", che ha portato alla nascita di una nuova istituzione scolastica, ovvero, l'Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere; in particolare, il ricorrente, prestava servizio presso l'I.S.I.S. "Rocco Scotellaro", rendendo le sue prestazioni lavorative presso il plesso dell'Istituto Agrario di Marsicovetere, frazione di Villa d'Agri; dopo il dimensionamento che ha portato alla nascita del nuovo istituto omnicomprensivo di Marsicovetere, l'istituto agrario è confluito nell'omnicomprensivo predetto, mentre l'ISIS è stato soppresso (si veda allegato 3 al fascicolo di parte ricorrente).

La regolamentazione del predetto dimensionamento si rinviene nel CCNI per l'a.s. 2011/2012 del 22/2/2011 che, in nota all'art. 47, ne definisce il significato nei termini seguenti: "si definisce singolo dimensionamento l'insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l'acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi da ad (o da) altre istituzioni scolastiche".

Inoltre, l'art. 48 dello stesso CCNI, nella parte dedicata alla "individuazione del soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica", regola l'iter da seguire per la riassegnazione del personale coinvolto, stabilendo, in via preliminare, che quest'ultimo viene inserito in una graduatoria unica, che viene appositamente redatta per ogni dimensionamento. In seguito, sulla base delle risultanze della stessa graduatoria e tenuto conto dell'organico complessivo, si provvede alla assegnazione del personale, sulla base dei seguenti criteri: in prima battuta, si preferisce conservare al personale il posto già occupato presso l'istituzione scolastica di titolarità nell'anno in corso, ove sussista disponibilità (punto I, comma 19, dell'art. 48); a seguire, il personale viene assegnato alla sede diversa da quella di attuale titolarità, nella quale è confluita la sua sede attuale di servizio (punto II, comma 19); infine, (punto III, comma 19), per il personale per il quale i due precedenti criteri non siano applicabili, verrà assegnata la titolarità sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni derivate dal singolo dimensionamento.

Stante la necessità di comprendere le modalità seguite dall'ufficio scolastico, nella assegnazione dei 18 posti assegnati ai collaboratori scolastici nell'ambito dell'istituto di nuova creazione (omnicomprensivo di Marsicovetere), è stata liberamente interrogata, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, dott.ssa Claudia Datena; la stessa ha dichiarato che, nel fare applicazione dell'art. 48, comma 19, paragrafo 1, del predetto CCNL, è stata riconosciuta una priorità al personale già dipendente dell'istituto comprensivo di Villa d'Agri, ovvero, sono stati preferiti i dipendenti di una delle istituzioni scolastiche, coinvolte nel processo di dimensionamento; la dirigente, richiesta di chiarire le ragioni di tale scelta preferenziale, ha dichiarato: *"ADR: per assegnare i posti, si è fatto riferimento all'art. 48 del CCNL; ADR: tale norma prevede una sorta di criterio preferenziale, nella parte in cui dice "anche trasformate in comprensive"; preciso che abbiamo interpretato la lettera della norma come se intendesse far riferimento a scuole, quali l'istituto comprensivo di Villa d'Agri, che erano istituti comprensivi; nello specifico, abbiamo ragionato in questo senso anche in base alle disposizioni della regione per le quali la dirigenza amministrativa è stata conservata presso l'ex comprensivo di Villa d'Agri, ora omnicomprensivo; anzi preciso che ho interpretato la lettera dalla norma nel senso che la scuola andava considerata come istituzione scolastica principale anche se diventava scuola omnicomprensiva; da qui il trattamento "protettivo" nei confronti degli ex titolari presso l'istituto comprensivo"*.

Pertanto, in prima battuta, l'amministrazione ha provveduto a riallocare tutto il personale non perdente posto, già in servizio presso (il solo) istituto di Villa d'Agri e in tal modo ha esaurito 12 dei complessivi 18 posti assegnati al nuovo istituto omnicomprensivo.

In particolare, tra i 18 posti disponibili, l'amministrazione ne ha assegnato 2 a dipendenti non graduati; 12 a personale già titolare presso l'istituto comprensivo di Villa d'Agri, secondo il criterio di cui al punto I, paragrafo 19, art. 48 e, per finire, 4 posti ad altri graduati, meglio collocati del ricorrente, che pure avevano optato per l'istituto omnicomprensivo di Marsicovetere.

Tale determinazione dell'amministrazione appare erronea, innanzitutto, in quanto contraria alla lettera della norma; questa infatti andava intesa nel senso di verificare se presso tutti gli istituti coinvolti nel dimensionamento ci fosse disponibilità di posti per i dipendenti già titolari, da selezionare evidentemente in base alla posizione occupata nella graduatoria unica; l'amministrazione, invece, ha violato la lettera della norma nella parte in cui ha creato una corsia preferenziale per i soli lavoratori addetti all'ex istituto comprensivo di Villa d'Agri, senza che tale corsia preferenziale trovi alcun addentellato nel disposto normativo; in secondo luogo, l'operazione compiuta dall'amministrazione ha condotto ad un risultato irragionevole, poiché ha consentito a dipendenti peggio graduati rispetto al ricorrente di conservare il posto presso l'ex istituto comprensivo di Villa d'Agri, ora istituto omnicomprensivo.

Nulla ha fatto l'amministrazione per dimostrare che, quand'anche avesse fatto corretta applicazione del criterio sub I, non vi sarebbero state disponibilità di posti da assegnare presso gli altri istituti coinvolti nel dimensionamento, ovvero che non vi sarebbe stata alcuna possibilità di garantire la conservazione del posto al ricorrente, presso l'originaria sede di servizio (Istituto Agrario di Marsicovetere, frazione di Villa d'Agri).

Di contro, stando agli atti di causa e, quindi, avendo a disposizione la graduatoria unica del dimensionamento che qui rileva, emerge che ben sei persone (ovvero, \_\_\_\_\_, pure citati come controinteressati) sono state preferite al ricorrente pur essendo peggio graduate.

Dalle predette considerazioni consegue che il ricorrente, in quanto collocato al 40° posto nella graduatoria unica, ha senz'altro diritto ad essere preferito ai predetti lavoratori, in quanto graduati in posizione deteriore, con consequenziale affermazione del suo diritto ad ottenere la titolarità presso il nuovo istituto omnicomprensivo di Villa d'Agri, previa disapplicazione del provvedimento di assegnazione all'istituto omnicomprensivo di Corleto Perticara in quanto illegittimo, per le ragioni sopra dette.

Segue la pronuncia di cui in dispositivo.


In ragione della particolare complessità della vicenda, da ascrivere senz'altro al tenore poco chiaro delle norme che qui rilevano, si ritiene sussistano le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 21/10/2011 da \_\_\_\_\_ nei confronti di Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, così provvede:

- 1) Disapplica, in quanto illegittimo, il provvedimento di assegnazione del ricorrente presso l'istituto omnicomprensivo di Corleto Perticara e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla attribuzione della sede di titolarità presso l'istituto omnicomprensivo di Marsicovetere, a partire dall'a.s. 2011/2012;
- 2) Condanna l'amministrazione ad assegnare il ricorrente al predetto istituto omnicomprensivo di Marsicovetere, a partire dal 1°/9/2011;
- 3) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Potenza, 2 aprile 2013



Il giudice  
(dott.ssa Luciana Nicoli)  
*Luciana Nicoli*